


Regolamento
per il funzionamento
del Comitato di Amministrazione
Separata dei Beni di Uso Civico
delle Frazioni di Serrazzone,
Ospitale, Fellicarolo e Canevare
nel Comune di Fanano

Approvato con deliberazione del Comitato n. 20 del 05/04/2017



*Comitato di Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico
delle Frazioni di Serrazzone, Ospitale, Fellicarolo e Canevare
nel Comune di Fanano.*

COMITATO PER L'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI

Art. 1.

Il Comitato di Amministrazione Separata ai sensi dell'art. 26 della Legge 16 giugno 1927 n° 1766 e dell'art. 1 della Legge 17 aprile 1957 n° 278, della L.R. n. 35 del 18/08/1977, amministra i beni civici delle Frazioni di Serrazzone, Ospitale, Fellicarolo e Canevare nel Comune di Fanano, accertati con la sentenza del Regio Commissario agli Usi Civici n° 67 del 27 settembre 1929 e successivamente affrancati e divisi con la sentenza del Regio Commissario agli usi Civici del 7-14 settembre 1929 e con Decreto del Commissario 21/07/1932.

Art. 2.

I beni soggetti all'Amministrazione Separata del Comitato sono denominati Beni Civici Frazionali.

Nella classificazione effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 16 giugno 1927 n° 1766 con il decreto del Regio Commissario agli Usi Civici per l'Emilia in data 31 maggio 1931, i beni civici di cui all'art. 1 sono stati assegnati alla Categoria "A": terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente.

La consistenza di tali beni è quella risultante dall'allegato al presente regolamento (allegato A).

Art. 3.

Per la composizione e la nomina del Comitato si applicano le norme legislative vigenti (al momento dell'approvazione del presente regolamento: legge 278/1957 e Legge Regionale Emilia Romagna del 18 agosto 1977 n° 35).

Si applicano altresì le disposizioni legislative su incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità alla carica di consigliere comunale ed eventuali ulteriori disposizioni presenti e future che prevedano cause ostative alla nomina a consigliere dei comuni della stessa classe demografica del comune di Fanano.

La carica di amministratore (Sindaco, assessore, consigliere) del Comune di Fanano è incompatibile con quella di componente del Comitato.

Il trasferimento di residenza al fuori di una delle frazioni di cui all'art. 1 comporta l'immediata decadenza da membro del Comitato.

Art. 4.


Il Comitato entra in carica con la proclamazione degli eletti.

Fino all'elezione del Presidente, le sue funzioni, in caso di necessità, sono svolte da chi ha ricevuto il maggior numero di voti.

Nella prima seduta successiva alle elezioni il Comitato verifica le condizioni degli eletti e provvede alle eventuali surroghe.

Per le sostituzioni, comprese quelle che si rendano necessarie in corso di mandato, si applicano le disposizioni di legge vigenti al momento in cui vi si provvede (alla data dell'approvazione del presente regolamento: art. 4 L.R. 35/77).

Le dimissioni di un componente sono immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.



**Comitato di Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico
delle Frazioni di Serrazzone, Ospitale, Fellicarolo e Canevare
nel Comune di Fanano.**

Il subentrante entra in carica non appena deliberata la sostituzione e vi rimane fino alla scadenza naturale del Comitato.

La deliberazione di surroga deve essere ratificata dal Presidente dell'Unione dei Comuni del Frignano, che provvede con decreto alla proclamazione del componente in sostituzione.

Nel caso in cui, per esaurimento della graduatoria, non sia possibile procedere a sostituzioni (o ad ulteriori sostituzioni), il Comitato rimane in carica fino alla scadenza del mandato a condizione che restino almeno tre componenti.

Qualora il Comitato si venga a trovare in uno stato di impossibilità di funzionare a norma dell'art. 2, primo comma, lettera f), della L.R. 35/77, il Presidente del Comitato, o in caso di vacanza della carica o di inerzia, ciascuno degli altri componenti (in primis il Vicepresidente), deve chiedere al Presidente dell'Unione dei Comuni del Frignano la nomina di un Commissario.

Art. 5.

Il Comitato esercita tutte le funzioni di amministrazione che non siano riservate al Presidente.

In particolare approva:

- a) i regolamenti;
- b) il piano di valorizzazione dei beni civici;
- c) i documenti programmatici;
- d) il bilancio preventivo ed il consuntivo;
- e) il mutamento di destinazione, l'alienazione e l'affidamento in gestione dei beni.

Il Comitato inoltre vigila sul corretto esercizio dei diritti da parte dei Frazionisti.

Il Comitato può delegare al Presidente l'adozione di provvedimenti di propria competenza ad esclusione di quelli di cui sopra (lettere a), b), c), d), e)) o che comunque possano considerarsi atti fondamentali.

Art. 6.

Le sedute del Comitato sono convocate dal Presidente, il quale deve obbligatoriamente provvedervi quando vi sia richiesta in tal senso di almeno due Componenti.

Le riunioni si svolgono presso la sede del Comitato o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico, comunque nel territorio del Comune di Fanano.

La richiesta dei componenti del Comitato deve indicare gli oggetti da trattare e non è ammissibile se gli argomenti proposti non siano di competenza del Comitato.

Art. 7.


L'avviso di convocazione, da recapitarsi almeno tre giorni liberi prima della riunione, deve essere fatto pervenire al domicilio dei componenti, indicare la data, l'ora e la sede della riunione ed elencare gli argomenti da discutere.

E' ammessa la trasmissione per posta (raccomandata AR), tramite fax, PEC, posta elettronica o SMS.

E' obbligatoria, se del caso, l'elezione di domicilio all'interno del Comune di Fanano.

In alternativa può essere indicato il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica o il numero di cellulare per gli SMS.

L'avviso di convocazione è affisso nelle apposite bacheche presso le quattro frazioni.



**Comitato di Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico
delle Frazioni di Serrazzone, Ospitale, Fellicarolo e Canevare
nel Comune di Fanano.**

Art. 8.

Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di tre componenti (quorum strutturale).

La seduta deve essere sospesa o interrotta qualora, nel corso del suo svolgimento, venga meno il numero legale.

Il Comitato delibera in seduta pubblica salvo il caso in cui la discussione verta su giudizi, valutazioni o apprezzamenti afferenti a qualità morali o capacità professionali di persone ed il Comitato lo decida a maggioranza di voti a seguito di richiesta motivata di un componente.

In tali casi è resa pubblica la decisione finale e non si provvede alla registrazione degli interventi.

Il pubblico, salvo quanto sopra disposto, ha diritto di assistere alla riunione, ma non può intervenire nella discussione.

Quando il pubblico disturbi o ostacoli lo svolgimento della seduta, il Comitato può deliberare che la riunione sia riservata. In tal caso il Presidente disporrà l'allontanamento del pubblico.

Per argomenti di particolare importanza può essere convocata apposita seduta aperta alla partecipazione dei frazionisti.

Quando il Presidente lo ritenga opportuno, in rapporto agli oggetti da trattare, può invitare il Sindaco del Comune di Fanano a partecipare alle riunioni del Comitato, anche se riservate.

Art. 9.

Il Comitato, prima di discutere gli altri argomenti posti all'ordine del giorno, procede alla lettura del verbale della riunione precedente.

Art. 10.

Il Comitato delibera a maggioranza semplice (quorum funzionale).

Le votazioni si svolgono di norma per alzata di mano ad eccezione delle deliberazioni concernenti persone, da assumersi con votazione per schede segrete.

Art. 11.

Relativamente all'obbligo di astensione si applicano le disposizioni sull'ordinamento degli EE.LL. vigenti alla data della riunione.

L'obbligo di astensione non si applica per le deliberazioni con le quali venga eventualmente stabilito il gettone di presenza o l'entità del rimborso spese spettanti ai componenti.

Art. 12.

Il Comitato, su richiesta di un componente, può decidere l'inserimento di argomenti non previsti dall'ordine del giorno, a condizione che i componenti siano tutti presenti e deliberino in tal senso all'unanimità.

Art. 13.

L'intervento di un componente, o le motivazioni della dichiarazione di voto, possono essere contenuti in un documento sottoscritto che dovrà essere allegato al verbale della deliberazione.



**Comitato di Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico
delle Frazioni di Serrazzone, Ospitale, Fellicarolo e Canevare
nel Comune di Fanano.**

Art. 14.

Per ogni deliberazione che comporti spese in conto capitale debbono indicarsi i mezzi per farvi fronte.

Art. 15.

Il verbale è l'atto che documenta la volontà espressa dal Comitato attraverso le sue deliberazioni. Si procede alla verbalizzazione anche quando si trattino argomenti in relazione ai quali non si adotti alcuna deliberazione, fermo restando, per gli interventi, quanto successivamente stabilito.

La verbalizzazione è redatta:

- da un componente del Comitato incaricato, anche di volta in volta, dal Presidente;
- da personale con cui si sia costituito un rapporto di lavoro (dipendente od autonomo) o che comunque presti la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, a favore dell'ente. Anche in questo caso l'incarico della verbalizzazione è conferito dal Presidente.

Gli interventi vengono registrati su supporti informatici che devono essere conservati a documentazione della seduta per almeno cinque anni. Di essi viene formata una copia che, a richiesta, è messa a disposizione dei componenti del Comitato per il riascolto e l'eventuale riproduzione.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dalla persona incaricata della loro redazione.

Art. 16.

Il Presidente provvede d'ufficio alla trasmissione di copia dei verbali delle deliberazioni agli organi competenti ad esercitare il controllo.

I verbali delle sedute sono pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune di Fanano.

Art. 17.

Per il rilascio di copie dei verbali si fa riferimento alle disposizioni della legge 241/1990 e sue modifiche ed integrazioni

Art. 18.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano, se compatibili, le norme contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale di Fanano.

PRESIDENTE DEL COMITATO


Art. 19.

Per l'elezione del Presidente si applica quanto disposto dall'art. 4, u.c., della legge 278/1957.

Con le stesse modalità è eletto un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento (anche di natura giuridica).

Quando si verifichi assenza o impedimento contemporaneo di Presidente e Vice le relative funzioni sono esercitate dal componente che, tra i tre rimasti, ha ricevuto più voti.

Le dimissioni dalla carica di Presidente e Vicepresidente sono immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.



**Comitato di Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico
delle Frazioni di Serrazzone, Ospitale, Fellicarolo e Canevare
nel Comune di Fanano.**

Qualora, per qualsiasi ragione, si determini la cessazione del Presidente, il Vicepresidente, che comunque ne svolge le funzioni fino alla nomina del sostituto, deve darne immediata comunicazione a chi di competenza perché si attivino le procedure per la nomina del nuovo Presidente.

Se il Presidente venga meno contemporaneamente anche da componente del Comitato, dovrà preliminarmente provvedersi alla surroga.

Art. 20.

Il Presidente rappresenta il Comitato di Amministrazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio, presiede il Comitato, ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività, esercita le funzioni a lui delegate dal Comitato, cura l'esecuzione delle deliberazioni.

Il Presidente è tenuto a relazionare periodicamente al Comitato sugli atti compiuti nell'esercizio della delega.

Non prevedendosi, in linea di massima, una organizzazione stabile per l'esercizio delle attività gestionali, queste sono di competenza del Presidente.

Qualora in futuro si decidesse, dopo aver verificato l'esistenza dei presupposti, con particolare riguardo alla compatibilità finanziaria, di dotarsi di un apparato, si provvederà, con deliberazione del Comitato, a definire l'organizzazione e le competenze gestionali, che, in tal caso, non saranno più in capo al Presidente.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente; non può sub-delegare le funzioni delegategli dal Comitato.

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può adottare atti ordinariamente di competenza del Comitato, ad eccezione di quelli indicati alle lettere a), b), c), d), e) del precedente art. 5.

Tra gli atti adottabili a norma di quanto sopra disposto, rientrano le variazioni di bilancio.

Tutti gli atti adottati dal Presidente in caso di necessità ed urgenza, sono sottoposti a ratifica del Comitato entro 60 giorni a pena di decadenza; in caso di mancata ratifica il Comitato deve necessariamente tener conto, deliberando in merito, dei rapporti instaurati indispensabili per far fronte all'emergenza.

Art. 21.

Per lo svolgimento di funzioni ed attività può farsi ricorso a personale dipendente, al lavoro autonomo, a tutte le altre forme consentite dalla legge, compresi gli appalti di servizi.

E' inoltre consentita la stipula di convenzioni con enti pubblici, con associazioni di volontariato e di promozione sociale e con gli altri soggetti con i quali è ammesso il convenzionamento o altre forme di collaborazione da parte dei comuni.

Particolare attenzione sarà rivolta ai rapporti con il Comune di Fanano al quale si farà ricorso tutte le volte che ciò risulti opportuno e conveniente e si riscontri la disponibilità del Comune stesso.



*Comitato di Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico
delle Frazioni di Serrazzone, Ospitale, Fellicarolo e Canevare
nel Comune di Fanano.*

AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Art. 22.

I Beni Civici Frazionali amministrati e gestiti dal Comitato di Amministrazione Separata, sono gravati dai Diritti di Usi Civici disciplinati dal Regolamento per l'esercizio degli Usi Civici sulle terre di uso civico del Comune di Fanano, predisposto in base all'art. 43 del Regolamento 26 febbraio 1928 n° 332 per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927 n° 1766 sul riordinamento degli Usi Civici nel Regno ed approvato dalla Sezione Agricola Forestale del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Modena nella seduta 20 novembre 1933.

Art. 23.

L'amministrazione e la gestione dei Beni Civici deve essere finalizzata all'esercizio, a beneficio dei frazionisti, dei diritti di uso civico, a garantirne il mantenimento ed il miglioramento ed a perseguire l'interesse pubblico alla tutela e salvaguardia del territorio considerando, allo scopo, anche i diritti e gli interessi dei proprietari di beni immobili compresi nel territorio delle Frazioni di Serrazzone, Ospitale, Fellicarolo e Canevare, anche se non frazionisti, purchè tali interessi non siano in contrasto con quelli dei frazionisti.

In particolare il Comitato dovrà curare, nel rispetto delle norme vigenti, le attività di forestazione per l'utilizzo economico del bosco ceduo e/o ad alto fusto e provvedere alle opere di manutenzione dei beni necessarie per prevenire o evitare eventi dannosi.

Il Comitato, ove ne abbia facoltà, partecipa alla formazione dei provvedimenti di pianificazione e di gestione del territorio mediante la presentazione di proposte od istanze agli enti pubblici competenti.

Art. 24.

Il Comitato deve intraprendere ogni azione a tutela della proprietà collettiva dei Beni Civici e non può alienare i terreni o mutarne la destinazione senza la preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna.

Il Comitato può deliberare di richiedere l'autorizzazione alla vendita di un Bene Civico quando non sia più convenientemente utilizzabile ed il disuso ne possa determinare il deperimento o il deprezzamento.

Tale deliberazione deve essere assunta sulla base di una perizia di stima redatta da un professionista abilitato.

Il ricavato deve essere integralmente reinvestito in patrimonio frazionale.

Se il Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna non approva la richiesta di autorizzazione alla vendita, indicando i motivi del diniego, il Comitato può discutere eventuali integrazioni o modifiche alla richiesta di autorizzazione e ripresentarla.

Art. 25.

Il Comitato può deliberare di richiedere l'autorizzazione al mutamento di destinazione di un Bene Civico Frazionale quando:

- il bene non sia più convenientemente utilizzabile come bosco o come pascolo permanente ed il disuso ne possa determinare il deperimento o il deprezzamento;



*Comitato di Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico
delle Frazioni di Serrazzone, Ospitale, Fellicarolo e Canevare
nel Comune di Fanano.*

- il mutamento di destinazione del bene sia funzionale alla realizzazione di progetti di pubblica utilità o contribuisca a salvaguardare l'ambiente o valorizzare il territorio, in particolare sotto l'aspetto turistico;
- si tratti di fabbricati ed il mutamento di destinazione del bene sia opportuno in prospettiva della vendita o possa comportarne un miglior utilizzo o l'incremento della sua redditività.

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Art. 26.

I Diritti di Usi Civici spettano ai Frazionisti.

Qualora la persona titolare del diritto sia impossibilitata (per età, malattia ecc.) a compiere le attività materiali necessarie a procurarsi le utilità derivanti dal diritto, può essere delegato a tale fine un discendente in linea retta che non ne abbia diversamente titolo.

La richiesta in tal senso dovrà essere avanzata al Comitato che deciderà in merito con provvedimento motivato.

E' in ogni caso esclusa la delega al diritto di voto per l'elezione del Comitato.

Art. 27.

Lo status di Frazionista si acquisisce concorrendo le seguenti due condizioni:

- maggiore età;
- iscrizione, da almeno un anno, all' anagrafe del Comune di Fanano come residente nel territorio di una delle quattro Frazioni di cui all'art.1.

Lo status di Frazionista si perde per morte o variazione della residenza.

Art. 28.

L'esercizio gratuito dei Diritti di Usi Civici è limitato al soddisfacimento dei bisogni personali o del proprio nucleo familiare.

Per il taglio della legna, la raccolta dei funghi epigei, dei tartufi, dei mirtilli, delle castagne e dei frutti del sottobosco in genere, il Comitato deve attenersi alle prescrizioni emanate da qualsiasi altra autorità che abbia competenza in materia.

Art. 29.

Nel caso in cui il Comitato deliberi di aderire a convenzioni stipulate dagli enti pubblici aventi competenza in materia di disciplina e regolamentazione della raccolta dei prodotti o dei frutti del sottobosco, ai Frazionisti dovranno essere riservate condizioni più favorevoli di quelle concesse ai raccoglitori che non siano tali; in particolare dovrà essere loro garantita la gratuità della raccolta.



*Comitato di Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico
delle Frazioni di Serrazzone, Ospitale, Fellicarolo e Canevare
nel Comune di Fanano.*

NORME GENERALI DI RINVIO

Art. 30.

In materia di appalti di lavori, forniture e servizi saranno osservate, in quanto applicabili, le norme contenute nelle fonti nazionali in materia di appalti delle pubbliche amministrazioni (al momento dell'approvazione del presente regolamento: D. Lgs. 50/2016).

Art. 31.

In materia di contabilità si farà riferimento, con le opportune semplificazioni ed adattamenti legati alla particolarità dell'Ente ed alla insostenibilità dei costi per dotarsi di un apparato organizzativo adeguato agli adempimenti, alle norme sull'ordinamento contabile degli EE.LL.

Dovranno comunque inderogabilmente applicarsi i principi sottesi alle norme nazionali come da esse desumibili.

Art. 32.

I rinvii operati alle disposizioni contenute in altre fonti del diritto sono da intendersi in forma "dinamica". Si avrà dunque riguardo alle norme di volta in volta vigenti al momento in cui necessiti la loro applicazione.

Art. 33.

Eventuali disposizioni sopravvenute, contenute in fonti gerarchicamente sovraordinate incompatibili con le norme del presente regolamento, troveranno immediata applicazione con contestuale disapplicazione delle disposizioni regolamentari.

Nel caso in cui sia necessario adeguare il regolamento vi si dovrà provvedere con la massima tempestività.

Qualora a seguito di modifiche legislative si determini un vuoto normativo, fino alla emanazione delle norme integrative continueranno ad applicarsi, con valore regolamentare, le disposizioni legislative previgenti purché non in contrasto con il nuovo assetto normativo.